

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Promosso da:

1. Bergamini Alice, nata a Modena il 27/01/79, ivi residente in via San Giovanni Bosco, 64, codice fiscale: BRGLCA79A67F257A;
2. Carbone Maria, nata a Nocera Inferiore (SA) l'11.08.1970, residente a Carpi (MO) Via Chiesa, 11, codice fiscale: CRBMRA70M51F912K ;
3. Carugati Nadia, nata a Milano 12.11.1961, residente a Modena, Via Valdrighi, 78, codice fiscale: CRGNDA61S52F205O;
4. Colabene Maria Chiara, nata a Galatina (LE) il 15/02/79, residente a Modena, Via Ramazzini, 88, codice fiscale: CLBMCH79B55D862N;
5. Colombini Elena, nata a Modena il 22/10/63, residente a Bomporto (MO), Via A. Moro, 10, codice fiscale: CLMLNE63R62F257I;
6. Di Gregorio Ezia, nata a Casoli (CH) il 23/04/1983, ivi residente in via Frentana, 3, codice fiscale: DRGZEI83D63B985S;
7. Ferrari Aurora, nata a Castelfranco Emilia (MO) il 21/07/1970, residente a Splamberto (MO), Via S. Maria, 25, codice fiscale: FRRRRA70L61C107F;
8. Guggino Antonina, nata a Scillato (PA) il 14/09/65, residente a Carpi (MO), Via Montecarlo, 2, codice fiscale: GGGNNN65P54I538G;
9. Guicciardi Manuela, nata a Castelfranco Emilia (MO) il 07/05/1962, residente a Manzolino, via Nazario Sauro, 38, codice fiscale: GCCMNL62E47C107B;
10. Pamela Prota, nata a Torre del Greco l'11.09.1978, residente a Crevalcore (MO) il 05/08/1983, via Mezzo Levante, 594, codice fiscale: P RTPML78D51L259B;



11. Santini Alice Carolina, nata a Modena il 28/06/73, ivi residente in Chinnici, 30,
codice fiscale: SNTLCR73H68F257K;

12. Scardovelli Silvia, nata a Cantù (CO) il 29/06/1981, residente a Campogalliano
(MO) Via Carrobbie, 16, codice fiscale: SCRSLV81H69B639N;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Ursoleo (codice fiscale: RSLCST68C60B819K;
pec: cristina.ursoleo@ordineavvmodena.it, fax: 059 4392546) del Foro di Modena,
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Modena, via Canalino,
36, in forza di procure speciali in calce al presente atto,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma, viale Trastevere 76/a, e con
domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via Guido Reni,
4,

FATTO

La posizione dei ricorrenti e la loro illegittima esclusione dalle graduatorie a esaurimento

I ricorrenti in epigrafe sono docenti precari nella scuola statale.

Essi sono tutti abilitati all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia (classe
concorsuale AAAA) o nella Scuola primaria (classe concorsuale EEEE), in virtù del
possessione di un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

La maggior parte dei ricorrenti è altresì inserita nelle graduatorie di circolo e di
istituto dell'Ambito territoriale di Modena, ossia in graduatorie utilizzabili soltanto per il
conferimento di supplenze brevi nella scuola, e non per l'assunzione a tempo indeterminato
nei ruoli dell'amministrazione.

Con il presente ricorso, gli istanti chiedono che venga riconosciuto, nei confronti
dell'amministrazione scolastica, il loro diritto - sino ad oggi negato - di essere inseriti nella



III fascia delle c.d. graduatorie a esaurimento, vale a dire nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nella scuola statale nella percentuale del 50%, ai sensi dell'art. 399, comma 1 del d.lgs. n. 297/1994.

Il D.M. n. 235/2014

Il recente Decreto Ministeriale n. 235 dell'1.04.2014 (all. 1), contenente norme per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, non ha previsto, ingiustamente, la possibilità, per i docenti in possesso del Diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2001, di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle predette graduatorie ad esaurimento.

Il suddetto D.M. n. 235/2014 ha infatti contemplato unicamente la possibilità, per i docenti già inseriti (si v. art. 1, comma 1 del D.M.), di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria e del relativo punteggio. A tal fine è necessario essere registrati nella piattaforma informatica denominata “*Istanze on-line*”, e la domanda può essere presentata solamente “via web” (cfr. art. 9 del D.M.) e cioè con modalità telematiche, a pena di esclusione (cfr. art. 10, comma 2 lett. b del D.M.).

Tuttavia la presentazione della domanda e ancor prima la registrazione non sono state rese possibile per i ricorrenti. Infatti il programma informatico predisposto dal Ministero impedisce, a coloro che si trovano nella situazione dei docenti di cui in epigrafe (e cioè ai titolari di un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002), di “essere riconosciuti” dal sistema quali docenti abilitati, con conseguente illegittima esclusione dalle procedure di aggiornamento (e ancor prima di inserimento) delle graduatorie a esaurimento e quindi, conseguentemente, dalla possibilità di ottenere l'assunzione in ruolo nella scuola statale.

Il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015

Il successivo Decreto ministeriale n. 325 del 3.06.2015 (all. 2) dà la possibilità, ai docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie, perché in attesa di conseguire il titolo



abilitante o la specializzazione sul sostegno, ovvero ai docenti già inseriti e in attesa di conseguire il possesso dei requisiti per la riserva di posti (ai sensi delle leggi n. 68/1999 e 80/2006), di presentare domanda di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento entro il 30 giugno 2015. Anche in questo caso la domanda deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, con le medesime modalità di cui al precedente D.M. n. 235/2014 e quindi a pena di esclusione.

Tuttavia i ricorrenti non hanno potuto beneficiare nemmeno di questa seconda e ulteriore scadenza, perché il sistema informatico del Ministero non li riconosce quali docenti abilitati e non consente la registrazione. Ciò nondimeno, per le ragioni giuridiche che si esporranno di seguito, il titolo in possesso dei ricorrenti è a tutti gli effetti titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o in nella scuola primaria.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015

Merita, ancora, menzionare l'importante decisione della sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015, che si allega (all. 3), nella quale si legge testualmente quanto segue: *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero **già in possesso del titolo abilitante**. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha affermato che i criteri contenuti nel suddetto D.M. n. 235/2014, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, **sono illegittimi e vanno annullati** nella parte in cui precludono l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.



Dopo tale pronuncia giurisprudenziale, alcuni degli odierni ricorrenti hanno diffidato l'Ufficio scolastico provinciale di Modena, affinché consentisse loro l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, o quantomeno accettasse la presentazione di domanda in forma cartacea. La diffida è tuttavia rimasta senza esito e senza riscontro, costringendo gli attuali ricorrenti a proporre azione giudiziaria a tutela delle proprie ragioni.

DIRITTO

Sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

In via pregiudiziale, va opportunamente chiarito che nella fattispecie in esame è da ravvisarsi la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Esiste infatti un consolidato e predominante orientamento giurisprudenziale, seguito dai giudici amministrativi come da quelli ordinari di merito e di legittimità, orientato appunto nel senso della **sussistenza della giurisdizione ordinaria** a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il diritto dei docenti ad essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento.

Infatti in tal caso non viene in rilievo una procedura concorsuale (il riferimento è naturalmente ai criteri di riparto di giurisdizione contenuti nell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001), perché il ricorrente fa valere il suo “diritto al lavoro”, e dunque rivendica, nei confronti dell'amministrazione, una posizione giuridica **di vero e proprio diritto soggettivo** e non già di mero interesse legittimo.

In tal senso si richiamano, tra le tante e più recenti decisioni in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014, n. 5794; Cons. Stato, Sez. VI, 11.12.2013, n. 5953; Cass. civ., Sez. un., ord. 23 luglio 2014, n. 16756; Cass. civ., Sez. un., n. 27991/2013.

La posizione della più recente giurisprudenza in materia è ben riassunta nella decisione del TAR Lazio – Sezione III-*bis* n. 7458 del 25.05.2015, che si allega (all. 4), nella quale il TAR Lazio conclude appunto nel senso della **sussistenza della giurisdizione**



ordinaria, in “*considerazione della natura della situazione giuridica protetta*” – che, come detto, è di vero e proprio diritto soggettivo – “*e dell’attività esercitata dall’amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*”.

Nel medesimo senso il TAR Lazio si è pronunciato a distanza di circa un mese (TAR Lazio, sez. III-bis, 30 giugno 2015 n. 8757 (all. 5)).

Nel senso della **giurisdizione ordinaria** si v. altresì TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 16 febbraio 2015 n. 163 (all. 6), che ribadisce “*l’assenza, nella fattispecie, di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori*”, e mette in rilievo il fatto che si chieda al giudice l’inserimento “*in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, il che esclude comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali*”.

Ancor più di recente si v. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2015 n. 3415 (all. 7), che ha ribadito ancora una volta, in un caso analogo, la sussistenza della **giurisdizione ordinaria**.

Dunque, nella specie, l’amministrazione scolastica, escludendo ingiustamente i ricorrenti dalla possibilità di presentare domanda di inserimento, **ha violato il loro diritto soggettivo all’assunzione** impedendo ai medesimi di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell’amministrazione scolastica.

A completamento di quanto sopra, va sottolineato come lo stesso D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, sopra richiamato, all’art. 11, comma 6 stabilisca espressamente che “*la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro*”. E ciò vale anche in relazione al D.M. n. 325/2015 sopra citato, che rimanda al precedente decreto n. 235/2014 “*per quanto non previsto*”.



Nel merito: il fondamento giuridico della natura abilitante dei diplomi in possesso dei ricorrenti

Chiarito il punto relativo alla sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale, è ora necessario chiarire brevemente, in diritto, su quali fonti si basa la **natura abilitante** dei diplomi di maturità magistrale in possesso dei ricorrenti, in quanto conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Sino all'entrata a regime della nuova disciplina prevista dalla legge di riforma del sistema scolastico – di cui si dirà oltre – vale quanto disposto dall'art. 399, comma 1 del d.lgs. n. 297/1994, e cioè che l'accesso ai ruoli dell'amministrazione scolastica avviene per il 50% mediante concorso, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del medesimo d.lgs. Queste ultime sono, come detto, divise in tre fasce; i ricorrenti possiedono i requisiti di accesso alla **III fascia** che comprende tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento o titolo abilitante “comunque posseduto”, come si legge nella tabella di valutazione dei titoli di accesso all'ultima fascia delle graduatorie permanenti (cfr. allegato alla legge 4.06.2004, n. 143).

L'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie “a esaurimento”, consentendo l'inserimento nelle medesime di tutti i docenti “già in possesso di abilitazione”.

I ricorrenti hanno appunto conseguito **un titolo abilitante** – diploma di maturità magistrale – entro l'anno scolastico 2001/2002. A tal fine occorre richiamare l'art. 194 (“*Esami finali nella scuola magistrale*”), comma 1 e l'art. 197 del d.lgs. n. 297/1994.

Il primo comma dell'art. 194 riconosce **valore abilitante al diploma magistrale** ai fini dell'insegnamento nella scuola materna (ora Scuola dell'infanzia); il successivo art. 197, nel testo originario, afferma che “*il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente,*



all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare" (ora Scuola primaria).

L'art. 31, comma 2 della legge n. 226/2005, abrogando l'art. 194 del d.lgs. n. 297/1994, ha tuttavia fatto salve le disposizioni abrogate (e cioè il valore abilitante del titolo di studio), **limitatamente ai corsi già iniziati e agli alunni già iscritti**, prevedendo la definitiva abrogazione *"a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi"*, e cioè, appunto, dall'a.s. 2001/2002.

Ciò è stato ulteriormente ribadito sia dall'art. 15, comma 7 del DPR n. 232/1998 (sulla riforma degli esami di maturità), che ha fatto salvo **in via permanente** il valore abilitante dei diplomi di maturità magistrale conseguiti in virtù di corsi iniziati entro l'a.s. 1997/98, sia, ancor prima, dal D.M. n. 175/1997 (*"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*). Quest'ultimo decreto, all'art. 2, istituendo una nuova tipologia di istituto secondario (quinquennale), ha tuttavia fatto salvo *"in via permanente"* il valore legale abilitante dei titoli di studio magistrali conseguiti *"al termine dei corsi ... iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 **o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002**"*.

E' dunque indiscutibile, sul piano normativo, che i diplomi in possesso dei ricorrenti, tutti conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, abbiano **in via permanente valore legale abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**. Per la precisione, il titolo di studio conseguito entro l'a.s. 2001/2002 negli istituti magistrali a seguito di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di **istituto magistrale**, abilita all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia (AAAA); il titolo di studio conseguito entro l'a.s. 2001/2002 negli istituti magistrali a seguito di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di **istituto magistrale**, abilita all'insegnamento nella Scuola primaria (EEEE).



Ma allora risulta evidente come sia **profondamente ingiusta e penalizzante** la posizione dell'amministrazione scolastica, che non consente l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie a esaurimento, che come detto include tutti i docenti in possesso di un titolo abilitante "comunque conseguito".

E infatti, la più volte citata decisione del Consiglio di Stato n. 1973/2014 (cfr. all. 3), ha ritenuto *"fondata la pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie"* [ad esaurimento] e ingiusta la decisione del Ministero, *"il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato"*.

Infatti, come detto in premessa, da un lato il sistema informatico individuato come "unico canale" per la presentazione delle domande, ai sensi dei D.M. n. 235/2014 e 325/2015, non permette agli interessati di presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie a esaurimento; per altro verso l'amministrazione non accetta la presentazione della domanda in forma cartacea, e non ha dato riscontro alle diffide presentate da alcuni tra gli interessati.

Ne consegue la necessità, per i ricorrenti, di adire il Tribunale al fine di far valere il proprio diritto al lavoro, mediante condanna dell'amministrazione all'inserimento nella III fascia delle graduatorie a esaurimento e/o all'accettazione della relativa domanda, presentata in via telematica mediante riapertura dei termini, o comunque in forma cartacea.

Nel senso di riconoscere il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma di maturità magistrale all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si è espresso recentemente anche il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siena - Dott. Delio Cammarosano - con sentenza n. 299 dell'11.11.2015 (all. 8).

Il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015



Il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie permanenti necessita di tutela a fronte del piano straordinario di assunzioni previsto dalla recentissima legge 13 luglio 2015 n. 107 (*"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*), in vigore dal 16 luglio 2015.

E' doveroso sottolineare che la predetta legge n. 107/2015 prevede un piano straordinario di assunzioni in ruolo dei docenti precari della Scuola destinato a stabilizzare – tra l'altro - proprio gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento.

Ciò è espressamente previsto dall'art. 1, comma 95 della legge suddetta, in base alla quale già nell'anno scolastico 2015/2016, saranno assunti: a) i docenti presenti nelle graduatorie del concorso a cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24.09.2012, e b) i docenti inseriti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie a esaurimento di cui all'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006. L'assunzione avverrà *"secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994"* (art. 1, comma 98 lett. a) della legge n. 107/2015).

La legge n. 107/2015, all'art. 1 comma 103 prevede poi che ai fini del predetto piano di assunzioni sarà pubblicato un apposito avviso nella G.U., che indicherà "i termini e le modalità previste" per la presentazione della domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze.

Le graduatorie a esaurimento, *"a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"*.

L'art. 1, comma 100 della legge di riforma prevede, infine, che gli interessati possano indicare preferenze tra tutte le province, a livello nazionale; all'assunzione si provvederà *"scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni in graduatoria"*. Ciò significa che un docente che non abbia punteggio sufficiente per essere assunto nel proprio, originario



ambito territoriale, potrà comunque avere chances di ottenere l'immissione in ruolo in altre province, in base ad un complicato meccanismo di preferenze.

E' comunque indiscutibile che, per quanto qui rileva, **soltanto i docenti che risultano inseriti nelle graduatorie a esaurimento** potranno partecipare al piano di assunzione dei precari della Scuola.

Sulla base di quanto sinora esposto, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe,

RICORRONO

al Tribunale di Modena in funzione di Giudice del Lavoro,

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Bologna, via Guido Reni, 4, affinché, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014, del D.M. n. 325/2015 nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto, concorrente o conseguente, nella parte in cui non consentono ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie a esaurimento dell'ambito territoriale di Modena o in altri ambiti provinciali:

- accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie a esaurimento definitivo dell'Ambito territoriale di Modena per la classe di concorso "Scuola dell'infanzia" (AAAA) e/o per la classe di concorso "Scuola primaria" (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie a esaurimento (Allegato n. 2 del D.M. n. 235/2014), condannare



l'amministrazione convenuta a emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie a esaurimento per gli anni 2014/2017, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie a esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

In via istruttoria:

a) Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1) Decreto Ministeriale n. 235 dell'1.04.2014;
- 2) Decreto ministeriale n. 325 del 3.06.2015;
- 3) Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2015 n. 1973;
- 4) TAR Lazio – Sezione III-*bis*, 25.05.2015, n. 7458/2015;
- 5) TAR Lazio, sez. III-*bis*, 30 giugno 2015 n. 8757;
- 6) TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 16 febbraio 2015 n. 163;
- 7) Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2015 n. 3415;
- 8) Tribunale di Siena, 11 novembre 2015 n. 299.

b) Per ogni ricorrente, si produce in allegato il diploma di maturità magistrale; ove presenti, il certificato e/o altro documento attestante l'inserimento e il relativo punteggio nella graduatoria di circolo e di istituto per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE); ove presente, l'atto di diffida e messa in mora inviata al MIUR e la relativa risposta; ove presente, la richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento inviata al MIUR in forma cartacea entro i termini di cui al Decreto Ministeriale n. 235 dell'1.04.2014.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la causa ha valore indeterminato, pertanto l'importo dovuto è pari a € 259,00.



**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore,

PREMESSO CHE:

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle graduatorie a esaurimento dell'ambito territoriale di Modena, per le classi di concorso AAAA ed EEEE;
- l'art. 1, commi 95 ss. della legge recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*", n. 107/2015, prevede la facoltà, per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie a esaurimento, di concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti provinciali (cfr. art. 1, comma 100), con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno degli altri docenti inseriti in graduatoria all'ampliamento dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, e cioè a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie a esaurimento definitive, per gli anni 2014/2017, di tutti gli ambiti provinciali per le classi di concorso AAAA ed EEEE;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe dunque impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza, e comunque, nel caso, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale risulterebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- una diffusa prassi giurisprudenziale, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, consente, nelle vertenze di carattere collettivo, la notificazione ai controinteressati, in via alternativa ai pubblici proclami, e ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,



la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte,

CHIEDE

che il Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso a tutti i controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e in alternativa alla notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione nel sito istituzionale del MIUR dei seguenti elementi:

1) testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione;

2) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie a esaurimento definitive di tutti gli ambiti provinciali italiani, per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia e EEEE – Scuola primaria vigenti per gli a.s. 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti nell'Ambito Territoriale di Modena”*.

Modena, 10 dicembre 2015

Avv. Cristina Ursoleo

